

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | MARZO 2024



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 19 OTTOBRE 2022 N. 678

L'accertamento dello stato di alterazione, di cui al reato p. e p. dall'art. 187 c. 1 e 1-bis, CDS, non può fondarsi unicamente sull'esame dei liquidi biologici, ma è necessario integrare tale dato con quello relativo alle condizioni del guidatore come riscontrate dagli altri elementi di prova e, quindi, soprattutto, mediante l'osservazione degli operanti intervenuti sul luogo dell'incidente da cui poter dedurre una condizione attuale ed effettiva di alterazione dell'imputato al momento dell'intervento.

2

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 5 MAGGIO 2023 N. 201

Diversamente da quanto previsto all'art. 186 CDS, ove si subordina la punibilità al mero accertamento dell'assunzione di alcool oltre il limite di legge, la fattispecie di cui all'art. 187 CDS non persegue l'assunzione di sostanze psicotrope precedente alla guida, ma censura la condotta dell'agente che, in effettivo ed attuale stato di alterazione determinato dallo stupefacente, si pone alla guida. Posto che le indagini espletate si sono limitate al solo esame tossicologico delle urine, dimostrando che l'imputata aveva assunto stupefacenti prima di mettersi alla guida, ma non sono stati riscontrati ulteriori elementi sintomatici di un effettivo stato di alterazione alla guida, non può dirsi raggiunta la prova in ordine a questo secondo accertamento e l'imputata va assolta

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 2 OTTOBRE 2023 N. 962

Va assolto perchè il fatto non sussiste l'imputato, amministratore di una holding che aveva beneficiato di bandi regionali, al quale veniva contestato di aver simulato l'esistenza del progetto di ricerca e sviluppo finanziato dalla Regione e di aver prodotto fatture relative a operazioni inesistenti con la propria controllata e suoi consulenti. Invero, la difesa ha dimostrato con copiosa documentazione, anche fotografica, che il progetto finanziato era in corso di realizzazione e che le relative spese erano state giudicate dalla società di controllo incaricata dalla Regione come congrue rispetto alle opere eseguite. Pertanto, nonostante residuo elementi di sospetto, vi è un ragionevole dubbio che i costi contestati alla società controllata siano stati effettivi e che la restituzione delle somme sia dovuta a reciproche fatturazioni delle società, nel presupposto, peraltro, che una spesa non può ritenersi fittizia solo perchè realizzata all'interno di una holding, istituto lecito e disciplinato dal diritto societario. (Il Tribunale ha poi dichiarato la prescrizione rispetto agli altri capi di imputazione ritenendo che la riforma di cui alla l. 103/2017, che per l'art. 640 bis c.p. ha allungato il termine prescrizione fino alla metà del periodo base in presenza di atti interruttivi, sia applicabile ai soli fatti commessi dopo la sua entrata in vigore - in data 3 agosto 2017 - e dunque non al caso di specie. Nè ha ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p., non emergendo dall'istruttoria elementi che ictu oculi imponevano l'assoluzione degli imputati.)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 20 OTTOBRE 2023 N. 873

L'assoluzione dell'imputata dal reato p. e p. dall'art. 595/3° c. c.p., per difetto di adeguata prova circa la rinconducibilità alla stessa di post pubblicati sulla propria bacheca Facebook tra il 2016 e il 2018, va riformata, in quanto emerge una estrema labilità probatoria del dubbio evocato a suffragio dell'assoluzione. Invero, da un lato, le dichiarazioni dell'imputata, che asseriva di essere stata vittima di una abusiva utilizzazione del proprio profilo Facebook, non venivano adeguatamente documentate in atti; dall'altro lato, la circostanza che l'imputata, pur disconoscendo il contenuto dei post offensivi, confermava di essere ancora titolare di quel profilo asseritamente "hackerato" integra di per sè un comportamento non del tutto spiegabile da parte chi abbia avuto a dolersi dell'abusiva utilizzazione da parte di ignoti proprio di quel profilo. Tuttavia, ritenuto accertato l'effetto diffamatorio dei post risalenti al 2016, per tali fatti va dichiarato non doversi procedere per difetto di tempestiva querela. I post risalenti al 2018, invece, seppur non privi di sgradevoli apprezzamenti personali, non superano del tutto il dubbio circa un'intenzionalità soltanto di tipo critico da parte della loro autrice, imponendo ciò una assoluzione per effetto dell'art. 51 c.p..

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 20 OTTOBRE 2023 N. 874

La mera ammissione da parte dell'imputato delle proprie vere generalità una volta accompagnato negli uffici della Questura - dunque, allorchè aveva conseguito consapevolezza che l'improvvisato escamotage di declinare le generalità del cugino in occasione di un controllo stradale non aveva prodotto alcun "utile" risultato e che, anzi, la sua reale identità sarebbe di lì a poco inevitabilmente emersa grazie ai rilievi dattiloscopici di ufficio - non può qualificarsi alla stregua di una "collaborazione" in senso proprio e cioè una condotta del soggetto agente, non condizionata da eventi esterni, intenzionalmente finalizzata ad indicare agli inquirenti notizie e/o dati utili al prosieguo dell'indagine in corso. Ne segue che la richiesta sospensione condizionale della pena non può essere concessa e ciò anche per l'ulteriore considerazione che il giudizio prognostico nei confronti dell'imputato - la cui condotta è risultata connotata dal reiterarsi nel tempo di più violazioni delle prescrizioni comportamentali sanzionate dall'ordinamento - non può essere del tutto positivo.